# COMMISSIONE V

# DIFESA

## IV.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1953

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*).

Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse. (180) . 21

PRESIDENTE . . . . . 21, 23, 25
SCIAUDONE . . . . . 22
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 22, 23
PAJETTA GIULIANO . . . 22, 23
GUADALUPI . . . . . 23, 25
DE CARO . . . . 23
FANELLI, *Relatore* . . . . . 25

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*).

PAGLIUCA: Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza. (193) . . . 25

PRESIDENTE . . . . . 25, 26, 27
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* 25, 27
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 26, 27
AIMI . . . . . 26, 27
PAGLIUCA . . . . . 27

**Proposta di legge** (*Discussione e rinvio*).

VIOLA ed altri: Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra. (32). . . . . 27

PRESIDENTI. . . . . 27, 28, 29, 30
NEGRARI, *Relatore* . . . . . 28, 29, 30
VILLA . . . . . 28
VIOLA . . . . . 28, 30
PRIORE. . . . . 29
PAGLIUCA . . . . . 29, 30
AIMI . . . . . 29, 30
CLOCCHIATTI . . . . . 29
BELOTTI . . . . 29
SCIAUDONE . . . . . 29
DE CARO . 29
FANELLI . . . . . 29
MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . 29, 30
PAJETTA GIULIANO . . 30

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 30

---

**La seduta comincia alle 9.30.**

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente

*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse. (180).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario agli emendamenti proposti dagli onorevoli Pajetta, Sciaudone e Gualdalupi nelle precedenti sedute.

Pertanto, in base al regolamento, nel caso che questa Commissione ritenga di non dovere aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, può chiedere un nuovo parere, e, se questa insista, spetta al Presidente della Camera di decidere se demandare alle due Commissioni riunite l'esame della questione, oppure rimettere all'Assemblea il disegno di legge.

Premesso che da tutti noi è stata riconosciuta la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento in discussione; tenuto conto che, in sostanza, le divergenze dal testo ministeriale non sono di carattere politico; tenendo presente l'esistenza di un ordine del giorno Aimi, approvato dalla Commissione, riguardante l'estensione delle indennità di cui è oggetto il disegno di legge agli ufficiali commissari, e del miglioramento che, in realtà, è accordato agli specialisti, anche se non nella misura invocata dall'onorevole Pajetta; ed infine perché non è detto che, in seguito, questi miglioramenti non debbano essere nuovamente riveduti, io ritengo, a titolo personale, che gli onorevoli proponenti potrebbero, per ora, accontentarsi della loro presa di posizione, da cui risulta ben chiaro il loro pensiero e, facendo così salve le loro affermazioni di principio, ritirare gli emendamenti presentati.

SCIAUDONE. Ho molto apprezzato le precisazioni e l'invito caloroso del Presidente, al quale mi associo senz'altro.

Debbo, però, porre in rilievo che noi ci troviamo nella stessa situazione in cui si è trovato il Ministero dell'aeronautica nei riguardi del Ministero del tesoro a proposito di queste indennità. Difatti, l'aeronautica fece presente al Ministero del tesoro che occorreva la somma di un miliardo e trecento milioni per il pagamento di queste indennità. Il Ministero del tesoro ridusse la cifra. Così la Commissione finanze e tesoro, alla quale ci siamo dovuti rivolgere a causa del maggior onere che i nostri emendamenti comportavano, si è regolata in maniera analoga, perché si è espressa in senso contrario. Io, però, avevo posto il problema in termini diversi, in quanto l'onere che comportava il mio emendamento andava a gravare su un altro capitolo del bilancio, libero, per cui ritenevo non necessario il parere della IV Commissione. Mi risulta, anzi, che in questi giorni si sono fatti, presso il Ministero della difesa, degli studi al riguardo, dell'esito dei quali desidererei essere informato.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 6-*bis*, secondo la proposta dell'onorevole Sciaudone, avrebbe dovuto trovare accoglimento da parte della Commissione, in quanto, praticamente, essendovi già la copertura, non poteva dar luogo alla richiesta di parere alla Commissione finanze e tesoro.

Senonché, fatti gli studi, si è constatato che, in realtà, all'articolo 102 non esiste la copertura, perché la spesa complessiva assommerebbe non ai 60 milioni disponibili per la spesa occorrente a far fronte alla corresponsione dell'indennità di volo oraria, ma a 113 milioni a 205 mila lire.

Questa è la ragione vera del mancato accoglimento dell'emendamento.

Vorrei, quindi, invitare l'onorevole Sciaudone a non insistere.

SCIAUDONE. Osservo che, in corrispondenza agli studi a cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario, la categoria ha fatto studi analoghi, basandosi sulla forza, e ha trovato che, praticamente, il divario di spesa era dipendente dal fatto che, mentre per i naviganti è stata accertata una riduzione del 20 per cento della forza effettiva, per le altre categorie a cui io mi riferivo la riduzione è diventata del 5 per cento.

Comunque, non ho alcuna intenzione di intralciare i lavori e ritardare l'approvazione del provvedimento.

PAJETTA GIULIANO. Il nostro emendamento era in relazione all'utilizzazione del fondo a disposizione. Pertanto, desidereremmo sapere dal rappresentante del Governo se tale fondo è tutto impegnato.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il fondo a disposizione è impegnato e non v'è possibilità di attingervi. La Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere dopo aver accertato ciò.

Però, per quanto attiene alla proposta in sè, c'è da considerare che le categorie alle quali si fa riferimento nella tabella *C* — per la quale l'onorevole Pajetta ha proposto la variazione — sono già beneficiarie di un particolare trattamento economico, perché viene loro corrisposta una indennità di specializzazione di lire 5.400 mensili, indennità che non è percepita dagli ufficiali dello stesso ruolo servizi. Questo fa sì che gli ufficiali che hanno la carriera limitata a capitano non possono beneficiare di questo trattamento, ragion per cui si trova la compensazione proprio nella legge. Accogliendo la proposta dell'onorevole

Pajetta, si potrebbe verificare il caso che un sottufficiale promosso ufficiale verrebbe a percepire meno di quanto guadagnava da sottufficiale.

Per questo motivo prego l'onorevole proponente di non insistere nel suo emendamento.

PAJETTA GIULIANO. Queste argomentazioni non mi convincono. Comunque, se noi volessimo insistere nel nostro emendamento dovremmo perdere ancora molto tempo, il che potrebbe indurre qualcuno a pensare che la nostra sia una manovra di ostruzionismo, che noi invece non abbiamo intenzione di fare. Per questo motivo noi ritiriamo il nostro emendamento, riservandoci di presentare a suo tempo una proposta di legge, che riteniamo sarà confortata dall'appoggio di altri colleghi.

GUADALUPI. Il mio emendamento segue la sorte dell'emendamento Sciaudone. Però, poiché l'onorevole Sottosegretario ha detto che il fondo a disposizione di 8 miliardi è tutto impegnato, vorrei conoscere dove, come e quando sia stato impegnato detto fondo.

PRESIDENTE. Faccio osservare che questa non è la sede per porre simili questioni.

PAJETTA GIULIANO. In tal caso vorremmo sapere almeno se spetta soltanto al ministro la facoltà di disporre del fondo senza sindacato alcuno.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho alcuna difficoltà a spiegare come il fondo è stato impegnato. Il bilancio della difesa è fondato su uno stato di previsione. Siccome erano già stati approntati dei provvedimenti legislativi per i quali si attendeva di attingere appunto a questo fondo (e fra questi provvedimenti c'è proprio quello di cui ci stiamo occupando), ecco che il fondo si trova tutto impegnato. Debbo poi precisare che, essendo stato detto fondo decurtato di 400 milioni per voto della Camera, noi ci siamo trovati nella necessità di dovere ridurre le spese gravanti sul fondo stesso.

PRESIDENTE. Poiché i proponenti non insistono nei loro emendamenti, passiamo all'esame dei rimanenti articoli.

DE CARO. Debbo dichiarare che l'impostazione data alla discussione mi ha profondamente rammaricato. Questo sistema di porre la Commissione in condizione di dover approvare una legge, senza poterla modificare nel senso ritenuto più confacente, pena un ritardo pregiudizievole, a me non piace. E, pertanto, io per protesta voterò contro il provvedimento in discussione. Noi dobbiamo poter discutere e modificare, perché ne abbiamo il diritto e il dovere, quando il nostro sentimento non corrisponda al contenuto di un determinato provvedimento.

In questo disegno di legge vi sono molte sperequazioni ed omissioni che io non posso accettare, perché avrebbero dovuto essere riparate.

Ripeto, dunque, che voterò contro, con la riserva di presentare, unitamente ad altri colleghi, una proposta di legge che valga a modificare certe irregolarità.

PRESIDENTE. Ella vorrà darmi atto che è stata pienamente rispettata la libertà di discussione!

DE CARO. Ma a che vale la libertà della discussione quando la conclusione non è libera?

PRESIDENTE. Come la Commissione ricorda, i primi sei articoli sono stati approvati. Passiamo ora all'articolo 7:

«Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

«Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nella annessa tabella *C* è dovuta l'indennità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dei restanti articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

La tabella di cui al primo comma dell'articolo 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogata e sostituita dalla seguente:

| Durata del volo | Indennità per ogni volo fino al grado VII | Indennità per ogni volo grado VI e superiori |
|---|---|---|
| — | — | — |
| Per voli di durata inferiore ad 1 ora. . . . . | L. 530 | 560 |
| Per voli di durata da 1 a 2 ore . . . . . | » 1.060 | 1.120 |
| Per voli di durata da 2 a 3 ore . . . . . | » 1.520 | 1.680 |
| Per voli di durata da 3 a 4 ore . . . . . | » 2.120 | 2.240 |
| Per voli di 4 ore o di durata superiore . . . | » 3.180 | 3.360 |

Il terzo comma dell'articolo 12 suddetto, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'importo dell'indennità in oggetto non può essere superiore, in ogni mese, alla somma netta di lire 6.000 per gli ufficiali e gli impiegati civili di grado superiore al dodicesimo e di lire 4.000 per l'altro personale ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con gli assegni di cui al Regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Qualora, però, si tratti di personale che svolga attività aeronavigante con aerei imbarcati o che presti effettivo servizio presso comandi aerei o navali imbarcati, verranno corrisposti entrambi i suddetti trattamenti dei quali il più favorevole in misura intera e l'altro in misura ridotta alla metà.

(*È approvato*).

ART. 10.

Alla maggiore spesa di complessive lire 1.032.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto:

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo n. 196 . . . . | L. | 400.000.000 |
| Capitolo n. 198 . . . . | » | 400.000.000 |
| Capitolo n. 245 . . . . | » | 232.000.000 |

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 11.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1953.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione delle tabelle.

TABELLA *A*.

INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLI NAVIGANTI

| | | |
|---|---|---|
| Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante . . . . . | L. | 31.900 |
| Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano . . . . . | » | 37.200 |
| Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello | » | 44.700 |
| Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello | » | 53.200 |
| Colonnello . . . . . | » | 55.800 |
| Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello | » | 61.700 |
| Generale o colonnello con oltre 25 anni di servizio aeronavigante effettivo . . . . | » | 64.700 |

INDENNITA' MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

| | | |
|---|---|---|
| Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello | » | 31.900 |
| Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e avente grado di colonnello o generale . . . . . | » | 33.500 |
| Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e di grado inferiore a colonnello | » | 37.200 |
| Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante e avente grado di colonnello o generale . . . . . | » | 39.000 |

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI PILOTAGGIO PER I SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI

| | | |
|---|---|---|
| Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio. . . . . | L. | 26.600 |
| Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio . . . . . | » | 31.900 |
| Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio . . . . . | » | 37.200 |
| Con oltre 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio. . . . . | » | 42.500 |

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

INDENNITÀ MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI SPECIALIZZATI DELL'ARMA AERONAUTICA.

1. — Facenti parte degli equipaggi fissi di volo . . . . . L. 10.600
2. — Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi:

| | | |
|---|---|---|
| aiutante di battaglia o maresciallo di 1ª classe . . . . . | L. | 6.900 |
| maresciallo di 2ª o 3ª classe . . . . . | » | 6.400 |
| sergente maggiore o sergente . . . . . | » | 5.300 |
| primo aviere . . . . . | » | 4.350 |
| aviere scelto . . . . . | » | 3.700 |

NOTA. — Il personale facente parte degli equipaggi fissi di volo è tratto, mediante concorso interno annuale, dagli specializzati in servizio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

GUADALUPI. Desidererei dei chiarimenti in merito alla nota in calce alla tabella *C*. Vorrei sapere per quale specifica competenza il Ministro del tesoro interviene in una decisione di ordine tecnico, quale quella di stabilire il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

FANELLI, *Relatore*. Il motivo è ovvio: l'incidenza che il numero di essi ha sul bilancio. Il Ministro del tesoro deve concordare o meno sulla spesa.

GUADALUPI. Ma la spesa è già fissata! La spiegazione non mi soddisfa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *C*.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge del deputato Pagliuca: Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza. (193).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pagliuca: Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole alla proposta stessa.

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La proposta di legge Pagliuca, che viene oggi sottoposta al nostro esame, è stata già oggetto di attento esame, nella passata legislatura, da parte di questa stessa Commissione.

Credo, perciò, opportuno, ai fini di una maggiore precisione e chiarezza, di rifare brevemente la storia della proposta, che riproduce integralmente quella portante il numero 3054, già esaminata ed approvata in sede legislativa da questa Commissione, concorde il Governo, previo parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

La proposta di legge fu presentata dall'onorevole Bosco Lucarelli e da altri deputati, l'8 dicembre 1952, con il proposito di porre riparo ad una grave omissione nella quale si incorse allorché fu approvata la legge 20 aprile 1951, n. 339, emanata per far fronte alle impellenti necessità dell'Arma dei carabinieri, che vedeva allontanare dal servizio un grosso blocco di ufficiali superiori, specie maggiori, creando un vuoto pauroso nei quadri, con grave nocumento del servizio stesso. L'omissione consisteva nel fatto che la citata legge n. 339 considera, agli effetti del trattenimento in servizio, soltanto gli ufficiali superiori delle classi 1897 e 1898, ignorando gli ufficiali superiori della classe 1896, che pure il comando dell'Arma aveva ritenuto di trattenere in servizio allorquando si determinò la crisi nei quadri dell'Arma stessa.

L'onorevole Bosco Lucarelli, nella sua chiara relazione, poneva anche in rilievo le ragioni di equità che consigliavano una riparazione di ordine soltanto morale ed econo-

mico a favore degli ufficiali della classe 1896 che, più anziani di servizio e di grado, non si erano, in via normale, avvantaggiati di un'altra legge, di cui si erano avvantaggiati gli stessi ufficiali delle classi del 1897 e del 1898, vale a dire del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, per effetto del quale gli ufficiali delle due predette classi, sebbene già raggiunti per la maggior parte dai limiti di età nel grado di capitano, avevano ottenuto la promozione a maggiore in soprannumero e con anzianità retroattiva.

Quella proposta di legge fu discussa una prima volta il 25 marzo 1953, con il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, relatore l'onorevole Marzarotto. L'allora Sottosegretario di Stato per la difesa dichiarò di non essere, in linea di massima, favorevole alla proposta, trattandosi di provvedimento di carattere particolare, che poteva avere tutto il sapore di caso personale. In effetti, si trattava di considerare non compiuti al 1° gennaio 1951 i limiti di età di coloro che li avevano compiuti, e lo stesso Sottosegretario dichiarò che quel provvedimento avrebbe dovuto trovare la sua sede naturale in norme transitorie della legge generale. Soggiunse, però, che, trattandosi di un inconveniente di carattere generale, onde evitare che la legge proposta potesse creare un precedente che in seguito altri ufficiali avrebbero potuto invocare, era necessario un rinvio della discussione, allo scopo di accertare se vi fossero altre categorie nelle medesime condizioni.

La discussione fu rinviata al giorno successivo, e nella seduta del 26 marzo l'onorevole Sottosegretario dichiarò che, dopo accurato esame, il Governo era favorevole alla proposta di legge, estendendola, però, ad altri casi consimili che riguardavano una trentina di ufficiali dell'Esercito.

Dopo di ciò, si passò all'esame dei singoli articoli e la proposta venne approvata nel testo ora ripresentato dall'onorevole Pagliuca.

La proposta di legge non ebbe, però, il tempo di essere perfezionata con l'approvazione del Senato, per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento.

Questa è la breve cronistoria della proposta di legge e, a mio avviso, risulta evidente la necessità e l'opportunità di approvarla, così come essa è formulata.

Il provvedimento vuol rendere giustizia, ai soli fini del trattamento di quiescenza, ad un limitato gruppo di ufficiali benemeriti dell'Esercito, di cui 36 dell'Arma dei carabinieri, particolarmente danneggiati perché esclusi dai benefici derivanti dall'applicazione della legge n. 339 che, invece, aveva recato benefici agli ufficiali delle classi del 1897 e 1898. È utile sottolineare che questi ufficiali della classe 1896 erano stati trattenuti in servizio dal comando generale dell'Arma, così come avvenne poi per quegli ufficiali delle classi 1897 e 1898, al fine di fronteggiare la grave crisi prodottasi nei quadri dell'Arma.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo opportuno fare presente che, con questo provvedimento, si verrebbe a creare una deroga ai principî fondamentali, sia perché si valuta agli effetti della pensione un periodo di tempo in cui non vi fu effettiva prestazione di servizio, e quindi nessun versamento del normale contributo del 6 per cento; sia perché si computa, ai fini della liquidazione della pensione, uno stipendio teorico, non riscosso, anziché, come dovrebbe essere, uno stipendio effettivamente ed integralmente riscosso.

Comunque, in linea di massima, non mi oppongo alla proposta e mi rimetto alle decisioni della Commissione.

AIMI. Nell'esaminare questa proposta di legge ho provato l'impressione che in questa Commissione si abbia una eccessiva preoccupazione nel cercare di eliminare quelle cosiddette ingiustizie che sarebbero state fatte in materia di trattamento economico al personale delle Forze armate. Questo provvedimento, ad esempio, riguarda 50-60 persone in tutto: io non dico che si tratti di una legge *ad personam*, ma ci siamo vicini. Ora, io penso che se lo Stato si deve preoccupare di sanare realmente tutte le ingiustizie che sono state commesse, ve ne sono altre che colpiscono un maggior numero di persone. E poi, a parte la considerazione dell'onorevole Sottosegretario, secondo cui, per eliminare l'ingiustizia nei confronti di questi ufficiali, si viene ad incidere su due principî fondamentali, c'è da aggiungere che, così facendo, poco alla volta si possono infrangere tutti i principî generali.

Ora, io non voterò contro questo provvedimento, perché esso ha già avuto un voto favorevole e perché vi è già un'aspettativa, ormai consolidata, nella categoria interessata; però vorrei esprimere il voto che, per l'avvenire, la nostra Commissione si tenga lontana

da quelle proposte di legge, sia pure sollecitate da autorevolissime persone, che riguardano soltanto un ristrettissimo numero di interessati. Noi potremo rispondere a chi sollecita simili riparazioni che noi non possiamo occuparci di ingiustizie spicciole. Ed io credo che questo sia un pò il parere della generalità dei cittadini, i quali sono prontissimi a rilevare le ingiustizie quando li colpiscono direttamente, ma sono altrettanto pronti a rilevare, quando non li riguardano, i provvedimenti di carattere personale.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Concordo con il voto espresso dall'onorevole Aimi.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*, L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario è senza dubbio esatta e fondata, però vorrei far presente che gli ufficiali della classe 1896, specialmente quelli dell'Arma dei carabinieri, furono trattenuti in servizio dal comando generale dell'Arma e poi, proprio in seguito al loro trattenimento in servizio, furono successivamente trattenuti in servizio anche gli appartenenti alle classi 1897 e 1898, onde più palese risulta l'ingiustizia commessa.

Per quanto riguarda la dichiarazione dell'onorevole Aimi, io non posso essere d'accordo con lui. Non si può applicare il principio che anche se una legge viene riconosciuta ingiusta tale deve sempre rimanere.

PAGLIUCA. Anch'io ritengo che non possa essere accettabile la tesi sostenuta dall'onorevole Aimi, altrimenti si dovrebbe ammettere il principio che una legge non può essere assolutamente modificata, anche se ne viene riconosciuta l'ingiustizia.

Le leggi non sono eterne, e il diritto si evolve. Errori ed omissioni possono essere commessi nella votazione di una legge; e non è detto che il Parlamento, qualora lo riconosca, non possa più modificare quella legge. Un principio del genere non avrebbe un fondamento né giuridico né morale.

AIMI. Ma il caso in esame non può essere definito ingiustizia. In sostanza, si tratta di gente che è stata, sì, trattenuta in servizio, ma che non avrebbe potuto esserlo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di età di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

(*È approvato*).

ART. 2.

La maggiore spesa annua di complessive lire 5.650.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà per lire 4.800.000 sul capitolo n. 12, per lire 550.000 sul capitolo n. 15 e per lire 300.000 sul capitolo n. 246 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge dei deputati Viola ed altri: Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra. (32).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viola, Cuttitta, La Spada, Mieville, Borellini Gina, Ghislandi, Musotto e Bertinelli: Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole alla proposta di legge, con la raccomandazione di portare il termine previsto dal 31 agosto al 31 dicembre 1954.

Il relatore, onorevole Negrari, ha facoltà di svolgere la relazione.

NEGRARI, *Relatore*. Questa proposta di legge viene ripresentata quest'anno perché nella passata legislatura, pur essendo stata approvata da questa Commissione in sede legislativa, non poté essere perfezionata con l'approvazione da parte del Senato, per l'anticipato scioglimento di quel ramo del Parlamento.

La proposta, formulata in un unico articolo, mira a prorogare i termini per la presentazione delle domande per essere ammessi a beneficiare del trattamento di pensione, diretto o indiretto, per cause di guerra, fino al 31 agosto 1954.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole purché il termine sia prorogato al 31 dicembre 1954.

In conseguenza di questo provvedimento, saranno ritenute valide anche quelle domande pervenute al Ministero durante questa carenza legislativa e che, a tutt'oggi, assommano a circa 34 mila. Mi corre l'obbligo di ricordare che nella passata legislatura questo provvedimento fu approvato dopo molti contrasti, perché le opposizioni furono diverse.

Il provvedimento investe un grande problema, perché interessa centinaia di migliaia di cittadini: quei cittadini che, avendo servito il proprio Paese, o per cause di ferite riportate in guerra o per malattia hanno acquisito il diritto di ricevere dallo Stato un trattamento preferenziale; interessa altresì i familiari dei Caduti in guerra, che hanno diritto a godere della pensione indiretta.

La situazione si può riassumere così. Lo Stato aprì i termini già fin dal 1940. Da allora, e fino al 1952, le domande che giunsero furono un milione e 650 mila. Rilevato che i termini analoghi per la precedente guerra mondiale furono riaperti nel 1926 fino al 1937, dopo che erano stati già chiusi nel 1924, si è sostenuta la necessità di una riapertura dei termini anche per quanto riguarda l'ultimo conflitto.

L'aggravio economico che deriva allo Stato, non solo per quanto riguarda l'adempimento di questo suo dovere, ma anche per il costo dei procedimenti di istruttoria, è senza dubbio rilevante: e questa è la tesi che sostengono coloro che sono contrari alla riapertura dei termini.

Di contro, vi sono altre considerazioni abbastanza importanti da fare: ed è il continuo aumento delle domande da parte di cittadini cui sono sopravvenute malattie o altre si sono aggravate, che prima non davano diritto alla pensione; ed infine da parte di altri cittadini che prima non sapevano di poter usufruire di questo beneficio.

Infatti, nel 1950, a 4 anni dalla fine della guerra, furono presentate 54.443 domande; nel 1951, a 6 anni dalla fine della guerra, ne furono presentate 69.815; nel 1952, dopo 7 anni, ne furono presentate 67.447 e nel solo mese di agosto ne pervennero al competente Ministero ben 24 mila! Il che vuol dire che l'infittirsi di queste domande è determinato dalle ragioni addotte dai fautori della proroga dei termini. E, anzi, aggiungerò che nell'agosto 1952, scaduti i termini per la presentazione delle domande, queste sono continuate a pervenire al Ministero, in numero di 52.300, che ora giacciono in fascicoli in attesa della nuova situazione che verrà a crearsi con l'approvazione o il rigetto di questa proposta.

Quindi, confortato dall'istanza generale dei colleghi che si sono interessati al problema e dal voto favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, che ha per di più consigliato un emendamento che amplia la portata del provvedimento, prego gli onorevoli colleghi di dare il loro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VILLA. Mi associo alle argomentazioni del collega onorevole Negrari e rivolgo un plauso alla Commissione finanze e tesoro, che ha voluto addirittura proporre di allargare la portata del provvedimento.

Però, vorrei pregare i colleghi della Commissione difesa di porre un termine perentorio alla presentazione delle domande, impegnandosi a non prendere in considerazione altre eventuali proposte di legge che potessero essere presentate in seguito all'approvazione della presente, ad evitare che le proroghe durino all'infinito. Anche perché, a distanza tanto considerevole di tempo, sarebbe poi difficile stabilire le cause effettive di una infermità.

VIOLA. Dopo la chiara e favorevole esposizione dell'onorevole relatore, ho poco da aggiungere. Come primo firmatario della proposta di legge e come presidente dell'Associazione nazionale combattenti, desidero esprimere il mio ringraziamento alla Commissione finanze e tesoro, che ha proposto addirittura di estendere i termini previsti dalla proposta.

Sono d'accordo con quanto esposto dall'onorevole Villa, ma alla condizione che il Governo s'impegni di dare alla legge la massima diffusione, e con tutti i mezzi a disposizione.

PRIORE. Mi associo alla richiesta di voler dare al provvedimento la massima diffusione ad evitare che qualche interessato ne rimanga all'oscuro.

PAGLIUCA. Prima che si passi alla discussione, desidero sapere se questa avverrà sul testo originario o su quello emendato dalla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. È chiaro che l'emendamento proposto sarà posto in discussione.

AIMI. Sono anch'io del parere che a questa legge dev'esser data la massima diffusione.

Però non posso fare a meno di rilevare che la IV Commissione, nel dare il suo parere al provvedimento, lo ha subordinato alla accettazione del suo emendamento. Ora, io non ritengo che la facoltà di porre tali condizioni rientri nelle competenze della Commissione stessa.

La competenza della IV Commissione è limitata al parere sulle conseguenze finanziarie del provvedimento che si esamina.

CLOCCHIATTI. Diamo la nostra adesione calorosa alla proposta di legge e crediamo che sia un dovere di tutti approvarla.

BELOTTI. Sono stato presente alla discussione avvenuta in seno alla Commissione finanze e tesoro allorquando essa espresse il suo parere su questa proposta di legge, e riconosco che la formulazione del parere stesso, condizionato, non è stata molto felice. Però, considerando che il parere favorevole fu unanime, ritengo che a maggior ragione debba esser tale anche il nostro. Pur riconoscendo giusta l'osservazione dell'onorevole Aimi, ritengo che essa potrebbe essere superata dalla considerazione che, in sostanza, il provvedimento comporta un carico di spesa che deve essere valutato dalla Commissione finanze e tesoro.

SCIAUDONE. Non intendo pronunciarmi sulla sostanza della legge; desidero soltanto riferirmi all'opportunità, da qualcuno manifestata, di bloccare definitivamente al 31 dicembre 1954 il termine per la presentazione delle domande. Più volte e da più parti — ed anche oggi dal relatore — è stato notato l'infittirsi delle domande, e ne sono stati spiegati i motivi, Io per quei motivi, sono contrario a che la Commissione esprima un voto nel senso di pregiudicare definitivamente qualunque futura possibilità di proroga che si rendesse necessaria.

PRESIDENTE. In proposito non è stata fatta alcuna proposta concreta.

DE CARO. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Aimi, per porre fine alla polemica presenterò un emendamento analogo a quello proposto dalla Commissione finanze e tesoro, e suppongo che la discussione avverrà sul mio emendamento. In questo modo viene salvata anche la forma.

FANELLI. Concordo con la sostanza della legge, ma non condivido l'idea di stabilire un termine fisso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Il termine del 31 agosto 1952 previsto dall'articolo 118, paragrafo *a*), *b*) e *c*) della legge 10 agosto 1950, n. 648, è prorogato sino al 31 agosto 1954 ».

A quest'articolo è stato proposto, dagli onorevoli Pagliuca, De Caro e Di Bella, il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: fino al 31 agosto 1954, *con le parole*: fino al 31 dicembre 1954 ».

Tale emendamento corrisponde alla raccomandazione fatta dalla IV Commissione finanze e tesoro nell'esprimere il parere favorevole.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il testo della legge e con l'emendamento.

Desidero, però, chiedere all'onorevole relatore se sia stata tenuta presente una particolare situazione: che, cioè, con la formulazione data alla proposta di legge, non beneficerebbero della proroga, per quanto riguarda, naturalmente, i termini previsti alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 118 della legge n. 648 del 1950, coloro per i quali, alla data di pubblicazione della citata legge, i termini non erano ancora scaduti.

NEGRARI, *Relatore*. Nessuna categoria sfugge al disposto della presente legge: anzi, prorogando e non riaprendo i termini, hanno validità anche tutte quelle domande pervenute al Ministero dopo la chiusura ultima del termine, e che per ora giacciono accantonate in attesa di stabilire quale dovrà essere la loro sorte.

In questo modo, non vedo quale categoria potrebbe rimanere esclusa.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ripeto che non sono affatto contrario alla legge, ma ho questa perplessità che mi consiglierebbe di suggerire un sollecito perfezionamento dei termini della proposta. Mi permetto di fare rilevare che l'articolo 118 non ha concesso alcuna proroga a coloro per i quali i termini stessi non erano ancora scaduti; esso ha soltanto riaperto i termini

scaduti. Ho, quindi il dubbio che qualcuno finirà per non beneficiare del nuovo provvedimento.

NEGRARI, *Relatore*. Io ho bene studiato il problema e mi pare che non ci debbano essere dubbi del genere.

AIMI. Il dubbio sollevato potrebbe essere chiarito dalla lettura dell'articolo 118 della legge n. 648.

PAGLIUCA. Non mi pare che si possa verificare l'inconveniente paventato dall'onorevole rappresentante del Governo. D'altra parte, la *mens legis* appare chiara dalla discussione svoltasi in seno all'organo deliberante; e poiché noi tutti siamo d'accordo che intendiamo accordare la proroga a tutti fino al 31 dicembre 1954, coloro che questa legge dovranno applicare, non potranno ignorare il nostro intendimento.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente che la *mens legis* non viene sempre tenuta presente dall'organo esecutivo, a cominciare dalla Corte dei conti.

Comunque, io avevo sollevato un dubbio e non intendo insistere. Anche perché penso che pochi potrebbero essere gli esclusi dal beneficio.

PAJETTA GIULIANO. Io ritengo che potremmo dichiararci tranquillizzati dalle dichiarazioni rassicuranti dell'onorevole Negrari, e quindi potremmo votare.

VIOLA. Io direi di passare alla votazione, anche considerando il fatto che, prorogando i termini fissati dall'articolo 118, vengono prorogati i termini riguardanti tutte le categorie di richiedenti.

MARTINO EDOARDO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è troppo complesso perché fa riferimento a numerose altre disposizioni.

Se la Commissione non ha difficoltà, io vorrei proporre di rinviare a venerdì mattina il seguito della discussione, per poter avere il tempo materiale di consultare tutte le disposizioni richiamate dal predetto articolo 118.

VIOLA. Io sono d'accordo, purché la discussione sia posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di venerdì.

PRESIDENTE. Posso dare questa assicurazione. Allora, se non vi sono obiezioni, resta stabilito che il seguito della discussione è rinviato a venerdì 27 novembre.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse ». (180):

Presenti e votanti . . . . 38
Maggioranza . . . . . 20
Voti favorevoli . . . . 37
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Aimi, Bardini, Baresi, Belotti, Biagioni, Bufardeci, Buffone, Calvi, Capponi Bentivegna Carla, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, De Caro, Di Bella, Di Bernardo, Fanelli, Folchi, Gelmini, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Helfer, Lenoci, Moranino, Napolitano Francesco, Negrari, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Penazzato, Priore, Romano, Saccenti, Scappini, Sciaudone, Stucchi, Tonetti, Villa, Viola.

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

PAGLIUCA: « Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza ». (193).

Presenti e votanti . . . . 30
Maggioranza . . . . . 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari . . . . 1

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aimi, Baresi, Belotti, Beltrame, Buffone, Calvi, Capponi Bentivegna Carla, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, De Caro, Di Bella, Di Bernardo, Folchi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Masini, Moranino, Napolitano Francesco, Negrari, Pagliuca, Penazzato, Priore, Romano, Saragat, Sciaudone, Stucchi, Tonetti, Villa, Viola.

**La seduta termina alle 12.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI